

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE COMUNALE

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Ufficio Legale del Comune di Savigliano.
2. L'Ufficio Legale Comunale è dotato di autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2

Composizione dell'Ufficio Legale Comunale

1. L'Ufficio Legale Comunale è composto da un Avvocato, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, abilitato ad esercitare la professione legale, iscritto nell'apposito "Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati", tenuto dall'Ordine degli Avvocati competente.
2. L'inquadramento giuridico-contrattuale è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e non può essere inferiore alla categoria D, posizione giuridica 3 del C.C.N.L. 31.3.1999 (ex 8^a qualifica funzionale del D.P.R. n. 347/1983 come integrato dal D.P.R. n. 333/1990).
3. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale è necessario il possesso di anni 10 dell'inquadramento nella categoria D, posizione giuridica 3 del C.C.N.L. 31.3.1999 (ex 8^a qualifica funzionale del D.P.R. n. 347/1983 come integrato dal D.P.R. n. 333/1990) e l'iscrizione per almeno 15 anni nell'apposito "Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati", tenuto dall'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Rappresentanza in giudizio

1. Compito principale dell'Avvocatura Comunale è provvedere, nei limiti dell'abilitazione professionale del suo titolare, alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Savigliano attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale nei giudizi in cui essa è parte sia come attrice/ricorrente che come convenuta/resistente, dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali e amministrative, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di appello, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura Comunale, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.
2. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta Comunale.
3. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco e comprende il potere di rappresentare e difendere l'Ente stesso nei procedimenti civili, penali e amministrativi e occorrendo nel processo di esecuzione, il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi,

conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione e accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori, nominare consulenti e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.

4. L'avvocato dell'Ufficio Legale Comunale svolge altresì le funzioni previste dalla vigente normativa sulla mediazione e ogni altra funzione prevista dalla legge e riservata alla professione di avvocato.

5. Le somme necessarie per gli adempimenti processuali (notifiche, contributo unificato, bolli, ecc.) nessuna esclusa, sono anticipate dal Comune. Per motivi di urgenza e/o con tingibili, l'avvocato comunale può anticipare le predette somme e l'Amministrazione comunale le rimborserà previa esibizione di idonea documentazione. La spesa per l'iscrizione all'Albo professionale e magistrature superiori viene anticipata dall'avvocato comunale e viene rimborsata dal Comune previa presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento.

6. L'Avvocatura Comunale, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune di Savigliano e l'Ente interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti e degli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dell'avvocato comunale, può patrocinare e rappresentare in giudizio altri Enti pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative all'attività, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune di Savigliano. In particolare, la suddetta convenzione può essere stipulata con l'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" e con i Comuni ad essa partecipanti.

7. Le prestazioni di cui al comma 6 possono essere svolte a condizione che non costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Comunale a favore del Comune di Savigliano.

Art. 4 Attività consultiva

1. L'Ufficio Legale Comunale svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte, e in particolare svolge attività di consulenza legale a tutti i Settori del Comune attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali; fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.

Art. 5 Adempimenti a carico dei settori dell'Amministrazione Comunale

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, gli uffici comunali devono trasmettere all'Ufficio Legale Comunale una relazione tecnica - descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti alla questione stessa.

2. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'Ufficio Legale Comunale nel termine indicato dalla stessa, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite.

Art. 6

Status giuridico

1. Il dipendente inquadrato come avvocato, addetto all'Ufficio Legale Comunale è iscritto nell'apposito "Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati", tenuto dal competente Ordine degli Avvocati, le cui relative spese di iscrizione sono a carico del Comune.

2. Lo stesso avvocato è soggetto alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionista legale e dipendente di una pubblica amministrazione.

3. In ragione di tale inquadramento, lo stesso avvocato dipendente dell'Ufficio Legale Comunale può patrocinare e fornire consulenze solo all'Ente di appartenenza e, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri Enti pubblici.

4. L'avvocato esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 7

Incarichi ad avvocati esterni

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, è possibile attribuire ad avvocati esterni la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune, in caso di:

- a) controversie di particolare complessità;
- b) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura;
- c) cause instaurate presso la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato;
- d) fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente.

2. L'avvocato dell'Ufficio Legale Comunale può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa.

Art. 8

Trattamento economico accessorio

1. Il dipendente inquadrato come avvocato addetto all'Ufficio Legale Comunale ha diritto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e successive modifiche, ai compensi professionali solo per le vertenze dell'Ente patrocinate dal medesimo avvocato.

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono attribuite, fino a un massimo dell'80%, all'avvocato addetto all'Ufficio Legale Comunale che ha esercitato il patrocinio.

3. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione comunale.

4. Nel caso di sentenza favorevole per il Comune, ove il Giudice abbia compensato totalmente o parzialmente le spese di giudizio, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione comunale, i compensi spettano, altresì, all'avvocato addetto all'Ufficio Legale Comunale sulla base di apposita parcella formulata in applicazione dei criteri

previsti dalle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per diritti di procuratore e onorari di avvocato.

5. Detti compensi non possono superare il corrispondente stanziamento previsto per l'anno 2013.

6. A norma dell'art. 10, del C.C.D.I. del Comune di Savigliano del 6.12.2000, come modificato dall'art. 13, comma 7 del C.C.D.I. del Comune di Savigliano per anno 2005, è stato stabilito che "1. A decorrere dall'anno 2001 si procederà alla corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze, decreti ed ordinanze favorevoli al Comune pronunciate in data successiva all'1.1.2001 secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27.11.1993, n. 1578... 3. La corresponsione di cui al punto 1. compete fino alla concorrenza di un importo annuale non superiore a € 15.000 al netto degli oneri a carico dell'Ente".

7. Le norme contrattuali relative all'Ufficio Legale del Comune di Savigliano dei C.C.D.I. 6.12.2000 e C.C.D.I. 22.2.2006, che si riferivano ad uno stanziamento di € 15.000 al netto degli oneri a carico dell'Ente, comportano che lo stanziamento annuale comprensivo degli oneri a carico del Comune è pari alla somma di € 18.570, dei quali € 3.570 costituiscono gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed € 15.000,00 a titolo di compensi professionali al netto dei predetti oneri;

8. Ai sensi dell'art. 9 del D. L. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, lo stanziamento dell'anno 2013 da prendersi come base non superabile a partire dall'anno 2014 e sino a diversa disposizione di legge, è di € 18.570 all'anno, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente.

9. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire all'avvocato addetto all'Ufficio Legale Comunale una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

10. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe. Ai fini del presente articolo, le ordinanze ed i decreti del giudice ordinario o amministrativo che definiscono giudizi cautelari o fasi cauteli o d'urgenza del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 9

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 10

Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- b) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;

c) esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, e sarà applicato a decorrere dal radicarsi della prima vertenza instaurata dopo la predetta entrata in vigore.